



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE E SISTEMI DI SECURITY PRESSO I PORTI DELL'ADSP DEL NORD SARDEGNA E DI ORISTANO AI FINI DEI CONTROLLI PREVISTI SUI PASSEGGERI DAI PIANI DI SECURITY– CODICE CIG 8632471C6A



SOMMARIO	
CAPITOLO I	4
OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	4
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE FORNITURE DA INSTALLARE	4
2.1 APPARECCHIATURE RADIOGENE PER SCANSIONE BAGAGLI PASSEGGERI	5
Caratteristiche generali	5
2.2 IMPIANTO RADIOGENO AUTOMONTATO	7
2.3 KIT RICAMBI APPARECCHIATURE RADIOGENE	8
2.4 METAL DETECTOR A PORTALE (WTMD)	8
2.5 METAL DETECTOR MANUALE	9
Caratteristiche generali	9
2.6 TELECAMERA SONDA PORTATILE PER ISPEZIONI VEICOLARI	11
2.7 APPARATI RICETRASMITTENTI PORTATILI	12
2.8 SISTEMA DI ISPEZIONE SOTTOSCOCCA VEICOLARE	13
2.9 RILEVATORE DI ESPLOSIVI PORTATILE	14
ART. 3 - TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA	15
ART. 4 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO	15
ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	16
5.1 Manutenzione programmata e preventiva delle apparecchiature (ordinaria)	16
5.2 Manutenzione straordinaria in caso di guasto e/o manutenzione correttiva (straordinaria)	16
5.3 Manutenzione evolutiva	17
5.4 Presidio manutentivo	17
ART. 6 - LOCALI A DISPOSIZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	18
CAPITOLO II	19
AMMONTARE DELL'APPALTO, VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI, ONERI A CARICO DELLE PARTI –PAGAMENTI	19
ART. 7 - AMMONTARE DELL'APPALTO	19
ART. 8 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI	20
ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ADSP	20
L'ADSP DOVRÀ:	20
ART. 10 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	21
ART. 11 - NORME RELATIVE AL PERSONALE	22
ART. 12 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	22
ART. 13 - GARANZIE SULLE FORNITURE	22
ART. 14 – PENALI	23
14.1 Mancato rispetto termini di consegna delle forniture	23
14.2 Mancato adempimento attività di formazione	24
14.3 Mancato adempimento attività di manutenzione programmata e preventiva	25



14.4 Mancato adempimento attività di manutenzione straordinaria in caso di guasto e/o correttiva	25
14.5 Mancato adempimento attività di presidio manutentivo.....	26
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 16 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	27
ART. 17 - ANTICIPAZIONE.....	28
ART. 18 - PAGAMENTI	28
ART. 19 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO: OBBLIGO DI SOPRALLUOGO	29
ART. 20 - GARANZIE	29
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	30
ART. 22 – SUBAPPALTO.....	30
ART. 23 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE ESCLUSIVO.....	30
ART. 24 – SPESE.....	30
ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	30
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31
CAPITOLO III	32
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE – CRITERIO DI AFFIDAMENTO– OFFERTE ANOMALE.....	32
ART. 27 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	32
ART. 28 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO.....	32
ART. 29 - VERIFICA OFFERTE ANOMALE – AFFIDAMENTO.....	38
ART. 30 - STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	39



CAPITOLO I

OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, l'installazione e la manutenzione di apparecchi e sistemi le cui prestazioni sono finalizzate a garantire e migliorare la sicurezza delle navi e degli impianti portuali contro le minacce da azioni illecite intenzionali (*port security*) le cui misure sono contenute nel Regolamento CE n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.03.2004 e recepite nei Piani di sicurezza dei singoli impianti portuali presso i quali verranno installate.

Il presente capitolato è finalizzato a definire le specifiche tecniche per l'acquisizione di apparecchi e sistemi a tecnologia avanzata per l'indagine di valigie, bagagli pacchi e colli in genere (apparecchiature radiogene), di persone (metal detector a portale e manuali) e mezzi (sistema di ispezione sottoscocca fisso, apparati elettronici con telecamere sonda per ispezioni sottoscocca), oltre ad apparecchiature ricetrasmittenti VHF per consentire le comunicazioni radio delle guardie deputate ai controlli di security.

Oltre la fornitura l'appalto ha per oggetto l'installazione, i servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva delle forniture installate e la formazione del personale addetto al loro uso, nonché il presidio manutentivo per l'intera durata contrattuale.

Le forniture dovranno essere installate presso i porti dell'AdSP di seguito elencati:

- Olbia Isola Bianca;
- Golfo Aranci;
- Cocciani;
- Porto Torres;
- Oristano.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE FORNITURE DA INSTALLARE

Le quantità degli apprestamenti di security previsti per i porti di Olbia, Golfo Aranci, Cocciani e Porto Torres, meglio

descritti e identificati nei paragrafi successivi, sono riportate nel seguente fabbisogno tabellare:

Descrizione Apparato	Olbia Isola Bianca	Golfo Aranci	Cocciani	Porto Torres	Oristano	TOTALE
Apparato Radiogeno Fisso per controllo bagagli a mano	3	2	1	7	1	14
Protezioni per apparati radiogeni da utilizzare all'esterno	2	1	1		1	5
Apparato Radiogeno automontato per controllo bagagli a mano	1			1		2
Metal detector a portale per controllo passeggeri	3	3		7		13
Metal detector a portale per controllo passeggeri – idoneo per utilizzo all'aperto	2					2
Metal detector manuale portatile	6	4	2	12	2	26
Rilevatore di esplosivi portatile (c.d. "sniffer")	2	1	2	6		11
Apparato elettronico con telecamera sonda per ispezioni veicolari sottoscocca	1	1	1	6	1	10



Apparati ricetrasmittenti VHF per comunicazioni radio	20	10	15	28		63
Sistema di ispezione veicolare sottoscocca fisso				4		4

2.1 APPARECCHIATURE RADIOGENE PER SCANSIONE BAGAGLI PASSEGGERI

Fornitura e installazione di apparecchi di ispezione a raggi X con doppia scansione radiogena (dual View) per l'ispezione di bagagli a mano che, attraverso la rappresentazione su monitor e mediante codice cromatico, dovranno consentire l'individuazione e la tipologia dei materiali costituenti gli oggetti sottoposti a controllo. Altresì le apparecchiature dovranno garantire la salvaguardia del contenuto dei bagagli a mano, la protezione dell'operatore da fughe di radiazioni ionizzanti, la sicurezza d'esercizio, la semplicità d'uso e una manutenzione ridotta. Gli apparati dovranno essere costituiti dall'unità operativa e dalla consolle di comando e controllo.

Caratteristiche generali

Gli apparati radiogeni dovranno presentare le seguenti caratteristiche generali: apparecchiatura multi energia, gestita da personal computer, per l'identificazione di materiali organici con peso atomico "basso" (tra i quali gli esplosivi), inorganici con peso atomico "alto" (metalli, armi, coltelli) e misti con peso atomico "medio", mediante codici cromatici prestabiliti.

Requisiti minimi:

- dimensioni tunnel di ispezione: altezza $h = 1000$ mm; larghezza $l = 1000$ mm;
- capacità minima di carico del nastro non inferiore a 150 Kg equi distribuiti;
- velocità del nastro trasportatore $\geq 0,15$ m/s;
- altezza del nastro trasportatore inferiore a 400mm (nastro basso) – CHIEDERE A REBUTTI E MURA;
- movimento del nastro trasportatore con inversione di marcia;
- n. 4 rulliere modulari di lunghezza pari ad 1 metro per ogni macchina radiogena; CHIEDERE A REBUTTI E MURA;
- presentazione su monitor LCD non inferiore a 17" a colori, high refresh.
- tecnica d'esame: array di fotodiodi per acquisizione multi- energia;
- raffigurazione immagine senza zona d'ombra;
- zoom fino a 64 X sia con tasti pre-impostati che con mouse continuo;
- risoluzione standard del singolo filo pari a 38 AWG;
- penetrazione compresa tra 32 e 38 mm;
- segnalazione automatica in tempo reale (con nastro in movimento) della presenza di oggetti metallici pericolosi (armi, coltelli, seghetti, ecc ...);
- segnalazione automatica in tempo reale e con nastro in movimento, di masse organiche (esplosivi, materiali plastici, etc.);
- sistema "anti – taglio" che consenta di prevenire infortuni a persone, danneggiamenti a bagagli e pacchi o all'apparato, durante la movimentazione nel nastro trasportatore e rulliere complementari;
- UPS in grado di consentire il corretto spegnimento in caso di mancanza di corrente.

L'apparecchiatura radiogena dovrà essere costituita da una unità operativa che presenti le seguenti caratteristiche:

- tunnel per il passaggio degli oggetti da controllare. Tale struttura dovrà contenere i generatori a raggi x, gli array di fotodiodi, il gruppo di alimentazione, l'unità logica di elaborazione con processore di ultima generazione e il software per l'acquisizione e gestione immagini;



- sistema che consenta di acquisire le immagini in sequenza che vengano automaticamente aggiornate tramite una memoria digitale multipla;
- ingresso e uscita del tunnel di scansione protetti da tendine in gomma al piombo;
- capacità di scansione in entrambe le direzioni di marcia (avanti – indietro).

L'unità di controllo dell'apparecchiatura dovrà essere costituita da una "consolle di comando" per la gestione della stessa (chiave di accensione, pulsanti movimento nastro, tasto di emergenza, pulsanti elaborazione immagine, pulsanti di zoom); da almeno un monitor (dimensioni non inferiori a 17") ad alta risoluzione per la riproduzione a colori. L'unità di controllo dovrà essere dotata di software per la rilevazione automatica di oggetti pericolosi. L'interfaccia operatore dovrà essere dotata di tasti "avanti", "indietro", "stop" e "ricerca".

L'unità di controllo dovrà essere dotata di postazione operatore comprensiva di tavolino, interfaccia operatore (tastiera e monitor) che possa essere installata in prossimità dell'apparecchiatura a una distanza non inferiore a 2 (due) metri dall'uscita dei bagagli. L'unità di controllo dovrà poter effettuare un'ottimizzazione dell'immagine computerizzata al fine di offrire il massimo livello della definizione e una maggiore esaltazione dei contorni degli oggetti esaminati. Inoltre, dovrà essere prevista la possibilità di analisi dei materiali (organici, inorganici, metallici) con peso atomico simile a quello degli esplosivi. L'unità di controllo dovrà altresì essere dotata di software per il riconoscimento rapido di oggetti pericolosi; detto software dovrà, altresì, essere dotato delle seguenti opzioni:

- pseudo colore variabile;
- zoom;
- possibilità di richiamo immagine;
- archiviazione immagine;
- inversione immagine (negativo);
- spia x-ray on presente sul monitor operatore e sulla consolle;
- spia indicante il verso di movimentazione nastro visibile sul monitor e/o sulla consolle;
- preview del bagaglio sempre disponibile su una porzione del monitor anche dopo lo zoom;
- tasti rapidi della consolle operatore configurabili;
- tasti per la variazione incrementale e decrementale dei livelli di contrasto, di luminosità, di densità, del filtro di esaltazione contorni, dei colori con migrazione graduale dell'organico e dell'inorganico;
- possibilità di utilizzare gli strumenti di elaborazione immagini mentre il bagaglio è a scorrimento sullo schermo;
- possibilità di archiviare le scansioni dei bagagli ed estrarli via usb su memorie esterne, in formato bmp o png nonché in formato grezzo (raw data);
- interfaccia uomo- macchina intuitiva;
- accesso multilivello tramite identificazione e password personalizzata.

L'unità di controllo dovrà essere predisposta con modulo di connessione di rete ethernet, di cui l'offerente dovrà dettagliare le funzionalità e prestazioni proposte.

Per numero 5 (cinque) apparati radiogeni, da installare all'esterno presso varchi di controllo e al di sotto di strutture prefabbricate di dimensioni pari a circa 9 m X 12 m aperte su due lati, l'offerente dovrà prevedere la fornitura di idonee protezioni per esterno, necessarie a preservare il macchinario in condizioni non operative o di riposo.

Per ogni apparecchiatura radiogena è prevista a carico dell'Appaltatore la "Verifica annuale di Sorveglianza fisica per la radioprotezione delle apparecchiature radiogene" a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna e installazione delle forniture e fino alla scadenza del contratto di manutenzione" per ogni anno contrattuale.



2.2 IMPIANTO RADIOGENO AUTOMONTATO

Fornitura di impianto radiogeno automontato costituito da un sistema d' ispezione a raggi X integrato all' interno di un autoveicolo furgonato, anch'esso compreso nella fornitura, idoneo alla guida con abilitazione di categoria "B".

Il sistema dovrà disporre di due modalità di alimentazione elettrica:

- un gruppo elettrogeno autonomo installato a bordo del veicolo;
- un collegamento alla rete di alimentazione fissa mediante cavo riavvolgibile di lunghezza minima 10 m.

Il nastro trasportatore e la rulliera di carico e scarico dei bagagli dovranno consentire la semplice movimentazione da parte degli operatori preposti all'uso, con possibilità di regolare l'altezza del piano di carico.

L'impianto radiogeno automontato dovrà altresì disporre di un adeguato sistema di condizionamento d'aria per consentire il corretto funzionamento del presidio mobile in qualsiasi situazione ambientale esterna.

Il furgone sarà immatricolato a nome dell'AdSP che provvederà a tutti gli adempimenti amministrativi.

Caratteristiche generali dell'apparecchiatura radiogena:

Apparecchiatura multi energia, gestita da personal computer, per l'identificazione di materiali organici con peso atomico "basso" (tra i quali gli esplosivi), inorganici con peso atomico "alto" (metalli, armi, coltelli) e misti con peso atomico "medio", mediante codici cromatici prestabiliti.

Requisiti minimi:

- dimensioni tunnel di ispezione: altezza = 750 mm; Larghezza = 900 mm;
- capacità minima di carico del nastro non inferiore a 150 Kg equi distribuiti;
- velocità del nastro trasportatore $\geq 0,15$ m/s;
- movimento del nastro trasportatore con inversione di marcia;
- presentazione su monitor LCD non inferiore a 17" a colori, high refresh.
- tecnica d'esame: array di fotodiodi per acquisizione multi- energia;
- raffigurazione immagine senza zona d'ombra;
- zoom fino a 64 X sia con tasti pre-impostati che con mouse continuo;
- risoluzione standard del singolo filo pari a 38 AWG;
- penetrazione compresa tra 32 e 38 mm;
- segnalazione automatica in tempo reale (con nastro in movimento) della presenza di oggetti metallici pericolosi (armi, coltelli, seghetti, ecc ...);
- segnalazione automatica, in tempo reale e con nastro in movimento di masse organiche (esplosivi, materiali plastici, etc.);
- sistema "anti – taglio" che consenta di prevenire infortuni a persone, danneggiamenti a bagagli e pacchi o all'apparato, durante la movimentazione nel nastro trasportatore e rulliere complementari;
- UPS in grado di consentire il corretto spegnimento in caso di mancanza di corrente.

L'apparecchiatura radiogena dovrà essere costituita da una unità operativa che presenti le seguenti caratteristiche:

- tunnel per il passaggio degli oggetti da controllare. Tale struttura dovrà contenere i generatori a raggi x, gli array di fotodiodi, il gruppo di alimentazione, l'unità logica di elaborazione con processore di ultima generazione e il software per l'acquisizione e gestione immagini;
- sistema che consenta di acquisire le immagini in sequenza che vengano automaticamente aggiornate tramite una memoria digitale multipla;
- ingresso e uscita del tunnel di scansione protetti da tendine in gomma al piombo;
- capacità di scansione in entrambe le direzioni di marcia (avanti – indietro).



L'unità di controllo dovrà essere predisposta con modulo di connessione di rete ethernet, di cui l'offerente dovrà dettagliare le funzionalità e prestazioni proposte.

Per ogni apparecchiatura radiogena installata su furgone è prevista a carico dell'Appaltatore la "Verifica annuale di Sorveglianza fisica per la radioprotezione delle apparecchiature radiogene" a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna e installazione delle forniture e fino alla scadenza del contratto di manutenzione" per ogni anno contrattuale.

2.3 KIT RICAMBI APPARECCHIATURE RADIOGENE

L'Appaltatore dovrà fornire n. 2 kit di ricambi completi per le apparecchiature radiogene fornite (comprese le apparecchiature montate su furgone) al fine di contenere i tempi d'intervento in caso di guasto. I kit, la cui composizione sarà proposta in sede d'offerta, dovranno essere custoditi presso i locali messi a disposizione dall'AdSP. Il kit sarà reintegrato a cura e spese dell'AdSP nei casi di guasti al di fuori della garanzia.

Al di fuori di tale periodo i pezzi di ricambio da reintegrare saranno acquistati dall'Appaltatore che applicherà al prezzo di listino della casa produttrice il ribasso offerto in sede di aggiudicazione e rimborsati dall'AdSP che corrisponderà i i relativi costi al primo SAL successivo all'acquisto. I kit, che a fine contratto dovranno essere completi di tutti i ricambi previsti in origine, sono e rimarranno di proprietà dell'AdSP.

2.4 METAL DETECTOR A PORTALE (WTMD)

Fornitura e installazione di METAL DETECTOR a passaggio multizona per l'intercettazione di armi su persone in transito.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivelazione

Il Metal Detector dovrà:

- avere la capacità di rivelare masse metalliche in materiale magnetico e non magnetico, transiti individualmente o simultaneamente, con elevata discriminazione degli oggetti metallici personali per minimizzare il tasso di allarme sulle persone in transito;
- la capacità di sommare gli effetti di un'arma che transiti attraverso al Metal Detector divisa in alcune parti posizionate ad altezze diverse;
- Avere una rivelazione indipendente dalla velocità della massa metallica in transito, in un campo compreso tra 1,5cm/sec e 15m/sec;
- dovrà essere caratterizzato da una elevata immunità ai disturbi elettromagnetici in modo da poter funzionare ottimamente in ogni ambiente.

Indicazione di allarme

Il Metal Detector dovrà essere dotato di:

- indicazione ottica e acustica di allarme.
- indicazione ottica della posizione dell'oggetto intercettato su barra luminosa ad altezza d'uomo ad alta risoluzione con almeno 18 zone;
- barra display per l'indicazione della posizione posta su due lati per consentire agevolmente il controllo di flussi in entrambe le direzioni di transito;

La barra display per l'indicazione della posizione dovrà essere caratterizzata da:

- elevata luminosità per consentire la lettura anche in caso di esposizione ad illuminazione diretta;
- elevato angolo di visibilità per consentire la visione della zona di allarme da ogni posizione.



Caratteristiche meccaniche

- il Metal Detector dovrà avere un passaggio utile interno non inferiore a 720 mm e un'altezza utile di passaggio di almeno 2.050 mm;
- la struttura del Metal Detector dovrà essere meccanicamente robusta e in grado di resistere agli urti accidentali senza subire danneggiamenti;
- il Metal Detector dovrà essere dotato di protezioni per resistere all'acqua o a eventuali altri liquidi impiegati per la pulizia dei pavimenti.

Programmazione e connettività

- la programmazione dovrà poter essere effettuata mediante tastiera e display alfanumerico posti sulla centrale elettronica del Metal Detector;
- la programmazione del Metal Detector dovrà essere protetta da password alfanumerica con almeno sei caratteri diversi, programmabili da software con due livelli di accesso.
- La programmazione del Metal Detector e la capacità di memorizzare i dati impostati non dovranno dipendere da batterie interne o esterne, il cui esaurimento, pur in presenza di tensione di alimentazione di rete, limiti la funzionalità o la programmabilità del Metal Detector stesso;
- il Metal Detector dovrà essere dotato di linea seriale RS232 per la programmazione remota, in rete o in connessione diretta, mediante Personal Computer esterno.
- il Metal Detector dovrà essere dotato di programmi per il caricamento immediato dei principali standard di sicurezza internazionali (standard NILECJ, FAA 3-gun-test).
- possibilità di sincronizzare due o più Metal Detectors a breve distanza reciproca (10 ÷ 20cm) senza necessità di collegamento mediante cavi dedicati.
- l'unità di controllo dovrà essere predisposta con modulo di connessione di rete, di cui l'offerente dovrà dettagliare le funzionalità e prestazioni.

Caratteristiche elettriche ed ambientali

- tensione di alimentazione: 230V a.c. \pm 15%, 45 ÷ 65Hz;
- temperatura e umidità: -15°C / +50°C, 0-95% umidità (senza condensa).

Tecnologia

- tecnologia a montaggio di superficie, con circuiti integrati ad alta scala di integrazione;
- assenza di trimmer interni di calibrazione o taratura.

Per numero 2 (due) Metal Detector a portale, si richiede il grado di protezione idoneo per utilizzo in ambiente esterno.

2.5 METAL DETECTOR MANUALE

Fornitura e installazione di Metal Detector manuale per l'ispezione delle persone fermate ai punti di controllo da eseguirsi manualmente dall'operatore addetto al controllo.

Caratteristiche generali

Il Metal Detector manuale dovrà essere conforme agli standard della Norma NIJ 0602.02. A dimostrazione della sua piena conformità allo standard dovrà essere fornito dal produttore un test report.

Test di sensibilità - capacità di intercettazione

Il Metal Detector manuale dovrà essere in grado di intercettare una lama di rasoio (43 mm x 22 mm) alla distanza minima di 3 cm in ogni orientamento, parallela e perpendicolare all'area d'intercettazione.



Discriminazione del corpo umano

Quando la sensibilità del Metal Detector manuale è impostata in conformità alle specifiche di cui al paragrafo “Test di sensibilità – capacità di intercettazione”, questo non deve generare allarmi intempestivi durante l’ispezione del torace e della schiena di una persona completamente priva di oggetti metallici a una distanza massima di 1 cm dal corpo.

Modifiche al valore della sensibilità non sono ammesse.

(RIF. Normativa NIJ Standard 0602.02 – paragrafo 2.4.3.3).

Discriminazione di una griglia metallica

Quando la sensibilità del Metal Detector manuale è impostata in conformità alle specifiche di cui al paragrafo “Test di sensibilità – capacità di intercettazione”, questo non deve generare allarmi intempestivi quando opera in posizione verticale con la sua estremità superiore rivolta verso una griglia metallica (tipica di strutture in cemento armato) a una distanza di 25 cm operando alla velocità tipica delle normali procedure di controllo.

Modifiche al valore della sensibilità non sono ammesse.

Dimensioni griglia metallica: 20 cm x 20 cm con tondini di ferro di diametro 8 mm.

Discriminazione di una lastra metallica

Quando la sensibilità del Metal Detector manuale è impostata in conformità alle specifiche di cui al paragrafo “Test di sensibilità – capacità di intercettazione”, questo non deve generare allarmi intempestivi quando opera parallelamente a una lastra metallica posta a una distanza di 35 cm (distanza misurata dalla superficie sensibile del Metal Detector manuale alla lastra metallica).

Modifiche al valore della sensibilità non sono ammesse.

Dimensioni e specifiche lastra metallica: materiale UNS G10150 to G10200, 1 m +/- 0,1 m per 1 m +/- 0,1 m per 0,75 mm +/- 0,13 mm di spessore.

(RIF. Normativa NIJ Standard 0602.02 – paragrafo 2.4.3.2).

Distanza operativa tra due metal detector manuali

Quando la sensibilità del metal detector manuale è impostata in conformità alle specifiche di cui al paragrafo “Test di sensibilità – capacità di intercettazione”, due dispositivi devono essere in grado di lavorare ad una distanza di 20 cm l’uno dall’altro senza produrre allarmi intempestivi dovuti al loro sincronismo.

Specifiche tecniche

Il Metal Detector manuale:

- dovrà essere completamente digitale e pilotato da microprocessore. Il campo di ispezione trasmettitore-ricevitore deve essere basato su tecnologia DSP (*Digital Signal Processing*);
- dovrà avere l’antenna integrata nel circuito stampato PCB (*Printed Circuit Board*);
- dovrà avere l’elettronica completamente realizzata con tecnologia SMT e ricoperta da uno strato protettivo isolante (*conformal coating*);
- dovrà avere un peso non superiore a 500 g (batterie incluse);
- dovrà operare senza alcuna variazione delle sue prestazioni nell’intervallo di temperature da – 40 °C a + 70 °C;
- dovrà essere in grado di operare sia in ambienti interni che all’aperto;
- dovrà fornire le seguenti segnalazioni d’allarme:
 - a) **allarme ottico** fisso o proporzionale all’intensità del segnale misurato;
 - b) **allarme acustico** costante o pulsato in funzione dell’intensità del segnale misurato;
 - c) **vibrazione**
- dovrà avere un’ampia area sensibile d’ispezione la cui lunghezza non dovrà essere inferiore a 200 mm;
- dovrà prevedere la possibilità di disabilitare la modificazione della configurazione;



- la struttura meccanica deve essere anti effrazione così da evitare manomissioni (coperchio vano batterie incluso);
- dovrà essere alimentato da batterie ricaricabili e garantire una durata delle stesse superiore a 100 h;
- dovrà avere a bordo una funzione di risparmio energetico che si attiva automaticamente durante le pause di utilizzo. Nel caso che la funzione di risparmio energetico sia abilitata, la durata delle batterie deve essere estesa fino a 200 h;
- dovrà poter essere programmato affinché si spenga automaticamente dopo un periodo di tempo selezionabile;
- dovrà essere presente l'indicatore di batteria quasi scarica;
- non dovrà richiedere alcun aggiustamento successivamente all'accensione;
- dovrà essere dotato di una funzione di auto calibrazione;
- dovrà essere equipaggiato con un carica batterie rapido e affidabile. Il dispositivo deve essere fornito completo di base che minimizzi lo spazio occupato sulla superficie di appoggio. Il carica batterie deve completare il ciclo di carica in meno di 5 h al termine delle quali deve garantire almeno 100 h di utilizzo / operatività. Per aumentare l'affidabilità, le batterie devono essere ricaricate senza necessità di essere rimosse dal dispositivo e non deve essere necessario il collegamento di alcun connettore nel Metal Detector manuale per avviare la ricarica;
- deve essere dotato di una porta USB per collegare il dispositivo a un PC esterno così da programmare/personalizzare la configurazione dello stesso mediante un'interfaccia grafica;
- deve essere dotato di software per la sua programmazione;
- deve essere conforme agli standard CE ed FCC;
- deve essere certificato da un laboratorio accreditato indipendente ed essere conforme alle norme internazionali sull'esposizione umana ai campi elettromagnetici. Il produttore dovrà presentare la relativa documentazione.

In generale, tutte le apparecchiature radiogene, i metal detector a portale e i metal detector manuali dovranno essere conformi ai requisiti normativi (cap. 12 del Reg UE 1998/2015, Decisione della Commissione UE 8005/2015, Circolare ENAC serie Security SEC-07° del 31.07.2015).

Le apparecchiature radiogene e i metal detector a portale dovranno essere certificate dal Comitato degli Esperti con formalizzazione da parte della Direzione Security ENAC entro la data prevista per la presentazione dell'offerta.

Si precisa inoltre che tutte le apparecchiature oggetto di fornitura, senza eccezione alcuna, compreso il furgone del sistema radiogeno automatato, dovranno essere nuove e pertanto non dovranno essere state oggetto di alcun uso precedente.

2.6 TELECAMERA SONDA PORTATILE PER ISPEZIONI VEICOLARI

Fornitura di Telecamera telescopica per video-ispezione delle zone inaccessibili da impiegarsi nei controlli veicolari. Il dispositivo portatile dovrà includere una scheda di memoria SD e un lettore di schede per trasferire i dati acquisiti a una postazione PC. La telecamera telescopica dovrà segnalare la data e l'ora delle riprese.

Caratteristiche minime richieste

- Testa flessibile
- Display LCD \geq 5 pollici
- Risoluzione display 800 x 480
- LED con luminosità regolabile
- Lunghezza fino a 3 m
- Registrazione video



- Slot per la scheda di memoria SD
- Risoluzione $\geq 0,3$ Megapixel
- Illuminazione telecamera per visione notturna a LED
- Lunghezza sonda ≥ 300 mm
- Asta telescopica Lunghezza massima sino a 2 metri - Lunghezza minima 0,9 m
- Capacità batteria 1500 mAh - Tensione di uscita 12 V DC, 500 mA
- Caricabatteria 240 V AC, 50 / 60 Hz - Tensione in uscita 12 V DC, 500 mA
- Videoregistratore - Uscita PAL 704 x 576 (PAL) Formato video MPEG-4
- Formato registrazione ASF
- Scheda SD 2 ... 32 GB

Specifiche tecniche generali

- Lunghezza apparato max: 3 m
- Tensione di funzionamento 12 V DC
- Condizioni operative -20 ... +50 °C

2.7 APPARATI RICETRASMITTENTI PORTATILI

Fornitura di un sistema di comunicazioni privato a standard DMR (Digital Mobile Radio) per esplicitare il servizio di sicurezza presso i varchi dei porti di Olbia Isola Bianca, Olbia Molo Cocciani, Golfo Aranci e Porto Torres, con l'impiego della banda operativa VHF con frequenza dedicata e sottoposta a licenza MISE.

Il sistema dovrà essere composto da:

1. n° 1 base station DMR dotata di filtro duplexer e antenna per ognuno dei siti indicati:
 - Porto di Olbia Isola Bianca
 - Porto di Olbia Cocciani
 - Porto di Golfo Aranci
 - Porto di Porto Torres
2. un parco radio di portatili DMR dotate di batteria, antenna e caricabatteria, di quantità indicate nel fabbisogno dell'AdSP.

Saranno a carico dell'offerente:

- l'installazione dell'intero sistema, compreso antenna esterna per base station, da prevedere su apposito palo dedicato, in prossimità degli immobili indicati dall'AdSP;
- il servizio di configurazione e start-up dell'intera rete di comunicazioni radio in base alle specifiche esigenze dell'AdSP.

Descrizione Base station DMR

La base station DMR realizzerà la copertura radioelettrica delle aree sottoposte a servizio di security, e permetterà agli operatori addetti alla security di effettuare chiamate di gruppo, singole half duplex ed inviare messaggi.

Ciascuna base station dovrà essere allestita con 1 (uno) ripetitore digitale dalle seguenti caratteristiche:

- Memoria canali 1024
- Spaziatura canali 12.5KHz/25KHz
- Max Duty Cycle 100%
- Alimentazione AC100 - 240 V @ 50 / 60 Hz DC13.6 V \pm 15%
- Batteria di backup Supportata
- Stabilità in frequenza \pm 0.5 ppm
- Ronzio e rumorosità FM -40 dB@12.5KHz / -45 dB@25KHz



- Distorsione audio $\leq 3\%$ (Typical)
- Risposta audio + 1dB ~ - 3 dB
- Potenza TX min. 1W
- Potenza TX max. 50W
- Modulazione FM 12.5KHz:11K0F3E , 25KHz:16K0F3E
- 4FSK Digital Modulation
- 12.5KHz Data: 7K60FXD
- 12.5KHz Voice & Data 7K60FXD
- Temperatura operativa -30 °C ~ + 60 °C

Descrizione portatili DMR

I terminali portatili dovranno essere robusti, dalla facile usabilità e dotati di schermo, tastiera e caricabatterie da tavolo.

Le caratteristiche minime dei terminali richiesti dovranno essere le seguenti:

- Digital Protocol ETSI/TS102 361-1,-2,-3
- Frequency UHF1:400-470MHz ; VHF:136-174MHz
- Channel Capacity 1024
- Zone Capacity 64
- Channel Spacing 12.5kHz/20KHz/25KHz
- Frequency Stability ± 0.5 ppm
- Operating Voltage 7.4V
- Battery Capacity 2000mAh
- Analog: 14 hours
- Digital: 18 hours
- Rated Audio Power 0.5W
- Max Audio Power 2.0W
- Low Power Output 1W
- FM Modulation 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E
- 4FSK Digital Modulation
- 12.5KHz Data Only: 7K60F1D&7K60FXD
- 12.5KHz Voice Only: 7K60F1E&7K60FXE
- 12.5KHz Voice And Data: 7K60F1W
- Operating Temperature -30°C ~ +60°C
- Grado di protezione IP65

2.8 SISTEMA DI ISPEZIONE SOTTOSCOCCA VEICOLARE

Fornitura e installazione di sistema di ispezione sottoscocca veicolare per il controllo di un varco carrabile. L'installazione comprenderà tutte le opere accessorie, compreso eventuali lavori di predisposizione e canalizzazioni nel manto stradale, ove necessarie.

Caratteristiche generali

Il "sistema di ispezione sottoscocca veicolare" è costituito da un modulo integrato da installare a terra per il rilevamento e la visualizzazione dell'immagine sottoscocca dei mezzi in transito al varco.

Il sistema dovrà essere costituito da rampe in gomma carrabili, da fissare sul manto stradale e necessarie al posizionamento del modulo di scansione centrale, oltreché alla corretta identificazione della corsia di posizionamento dei veicoli sottoposti a controllo.



Il sistema dovrà essere dotato di una piattaforma software di registrazione, archiviazione e catalogazione dei veicoli in transito.

Il modulo integrato del sistema sarà costituito da telecamere lineari ad alta definizione che consentono una visione completa e dettagliata dei punti critici del sottoscocca del veicolo, identificando oggetti sospetti quali: armi, droga, etc.

Specifiche tecniche del Sistema di rilevazione

- telecamere in alta definizione >= FULL HD
- velocità di passaggio del veicolo: da 0 a 15 Km/h
- sistema anti-appannamento
- illuminazione: doppia striscia LED con potenza totale non inferiore a 20 W
- dimensioni minime scansione: rettangolari 200 cm x lunghezza del mezzo con scocca a 30 cm da terra (veicolo) e rettangolari 270 cm x lunghezza del mezzo con scocca a 45cm da terra (autocarro/autotreno)
- temperatura di lavoro: da -30 °C a + 60 °C
- alimentazione: 110-220 VAC, 400 W max
- comunicazione: TCP/IP su ethernet
- protezioni meccaniche: guide tubolari a terra per il corretto indirizzamento dei mezzi verso il sistema di ispezione (4 paletti di indicazione di altezza pari a 100cm)
- grado di protezione: idoneo per impiego in ambiente esterno
- conformità agli standard CE

Software di analisi

- Sistema: DVR con funzionalità di recovering
- Monitor: 21" LCD o superiore
- Funzionalità: interfaccia di acquisizione dati e monitoraggio delle informazioni sull'utente con visualizzazione dell'immagine sottoscocca associata. Registrazione in HD del veicolo. Possibilità di stampa e invio di schede evento dettagliate: gestione dell'anagrafica visitatore; gestione dell'anagrafica del veicolo; gestione del database centralizzato delle immagini e dei dati sensibili; comparazione dei dati in ingresso e in uscita; accesso a black list/white list; modalità multi-client / server web based (TCP/IP); integrazione con i principali sistemi di lettura targhe.

2.9 RILEVATORE DI ESPLOSIVI PORTATILE

Fornitura di apparato rilevatore di esplosivi portatile, completo di componenti accessori e parti di consumo necessarie al campionamento.

Requisiti minimi:

- Peso: < 1,5 kg
- Rilevazione tracce di esplosivi mediante cartina
- Rilevazione famiglie esplosivi militari, commerciali e improvvisati
- Operatività apparato < 4 minuti
- Tempo di rilevazione e analisi veloce (<1min)
- Risposta luce verde/luce rossa
- Bassa latenza dei tempi di calibrazione
- Assenza totale di sorgenti radioattive
- Utilizzo facile e guidato
- Completo di numero 2 batterie ricaricabili incluse nella fornitura
- Possibilità di scaricare dati su computer
- Affidabile: Falsi positivi <2%



Il rilevatore di esplosivi dovrà essere fornito con i consumabili previsti per le rilevazioni, per un totale di n. 22 kit, ciascuno comprensivo di 1.600 cartine di campionamento e 160 sensing element necessari al pieno utilizzo operativo del dispositivo.

ART. 3 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna delle apparecchiature sopra descritte all'art. 2, compresi i kit di ricambio, dovrà avvenire secondo il seguente calendario:

- **apparecchiature descritte all'art. 2 del presente capitolato**, compresi i kit di ricambio ed esclusi gli impianti radiogeni automontati: **entro 90 gg naturali e consecutivi** presso i singoli porti a decorrere dalla richiesta di avvio della fornitura che potrà essere pretesa anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- **impianti radiogeni automontati**: **entro 270 gg naturali e consecutivi** presso i singoli porti a decorrere dalla richiesta di avvio della fornitura che potrà essere pretesa anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Contestualmente alla consegna di ciascuna fornitura, l'operatore economico dovrà produrre la seguente documentazione in lingua italiana e/o inglese accompagnata da apposita traduzione in italiano realizzata a cura e spese dello stesso:

- manuale d'uso e manutenzione delle apparecchiature;
- tutte le certificazioni previste dalla normativa e richiamate nel presente capitolato;
- calendario di programmazione della manutenzione preventiva e programmata per tutto il periodo di validità del contratto.

All'atto della consegna delle apparecchiature l'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione e primo avvio, ivi compresi la rimozione degli imballaggi e il loro trasporto e smaltimento ai sensi delle vigenti normative in materia; tali attività dovranno essere completate entro e non oltre 30 giorni dalla consegna per le apparecchiature descritte all'art. 2 esclusi gli impianti radiogeni automontati per i quali le attività di installazione e primo avvio dell'apparecchiatura radiogena dovranno essere effettuate entro e non oltre 2 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla consegna. L'installazione dovrà essere "chiavi in mano" e conforme alle indicazioni del produttore e dovrà comprendere ogni intervento funzionale al corretto funzionamento secondo le regole dell'arte.

A seguito dell'attività di primo avvio rappresentanti dell'Appaltatore e dell'AdSP, verificato il corretto funzionamento delle apparecchiature consegnate e installate, procederanno alla redazione e sottoscrizione di un primo verbale di avvenuta consegna e corretta installazione delle apparecchiature, oltre che dei documenti di cui sopra (manuale d'uso, manuale di manutenzione e certificazioni). Il secondo verbale di consegna verrà sottoscritto all'avvenuta consegna degli impianti radiogeni automontati.

La consegna si intenderà effettuata solo a seguito della sottoscrizione dei singoli verbali di cui sopra restando inteso che, sino a tale momento, tutti i rischi di perimento e danneggiamento delle apparecchiature resteranno a carico dell'appaltatore.

ART. 4 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO

La fornitura comprende anche le seguenti prestazioni da erogare presso tutti i porti interessati dall'installazione:

- la formazione iniziale tecnica e operativa del personale addetto all'uso delle apparecchiature (circa 40 addetti, suddivisi a gruppi di max 5 persone) per ciascuna delle differenti apparecchiature;
- la formazione tecnica del personale degli Uffici Security di dei singoli porti (circa 6 persone) che si occuperà, previo contatto telefonico con l'assistenza tecnica dell'appaltatore, di verificare in prima battuta l'entità e il tipo di guasto occorso.

La formazione del personale addetto all'uso e del personale dell'Ufficio Security dovrà essere completata entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna e installazione.



ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Rientrano nell'oggetto del presente appalto anche i seguenti servizi di manutenzione:

- **manutenzione programmata e preventiva (ordinaria)**, per ciascuna delle apparecchiature di cui al precedente art. 2, compresi impianti di climatizzazione e generatore elettrico installati nei furgoni attrezzati con le apparecchiature radiogene, a decorrere dalla sottoscrizione del primo verbale di consegna per la durata minima di 4 (quattro) anni.
- **manutenzione straordinaria in caso di guasto e/o correttiva (straordinaria)**, con servizio di reperibilità per ciascuna delle apparecchiature di cui al precedente art. 2, compresi impianti di climatizzazione e generatore elettrico installati nei furgoni attrezzati con le apparecchiature radiogene, dalla sottoscrizione del primo verbale di consegna, per la durata minima di 4 (quattro) anni. Nel periodo di garanzia delle apparecchiature non saranno riconosciuti gli eventuali costi dell'Appaltatore per i pezzi di ricambio.
- **manutenzione evolutiva** finalizzata a garantire, a parità di tecnologia utilizzata, gli aggiornamenti di tutte le apparecchiature di cui al precedente art. 2, a decorrere dal primo verbale di consegna delle apparecchiature, per la durata minima di 4 (quattro) anni.
- **presidio manutentivo** con cui l'appaltatore si obbliga a garantire, a richiesta dell'AdSP, il presidio manutentivo presso ciascun porto in cui sono state installate le apparecchiature oggetto del presente appalto con personale specializzato della casa costruttrice o da questa autorizzato all'effettuazione di attività manutentive sulle apparecchiature per 88 h all'anno. Le attività di presidio saranno richieste all'occorrenza dall'AdSP con congruo preavviso in caso di particolari esigenze quali ad esempio ispezioni nazionali, picchi di traffico, etc.

5.1 Manutenzione programmata e preventiva delle apparecchiature (ordinaria)

Il servizio comprende la manutenzione preventiva di tutte le apparecchiature, da eseguirsi con la periodicità prevista dalle specifiche tecniche della casa costruttrice e secondo il calendario fornito al momento della sottoscrizione del verbale di cui al precedente art. 3. La calendarizzazione degli interventi potrà essere modificata, previa autorizzazione del RUP che ne autorizzerà l'attuazione.

All'atto della consegna delle apparecchiature, e durante le visite di manutenzione preventiva, l'Appaltatore dovrà verificare le impostazioni e il soddisfacimento delle prestazioni standard delle apparecchiature fornite, con l'obiettivo di mantenere l'integrità del bene, mantenere o ripristinare l'efficienza del bene, contenere il normale degrado d'uso, garantire la vita utile del bene, far fronte a eventi accidentali. Gli eventuali guasti rilevati dovranno essere eliminati durante la visita o durante un successivo intervento nel caso in cui l'eliminazione del guasto comporti la sostituzione di uno o più pezzi.

Le attività sopra descritte dovranno essere eseguite da personale specializzato della casa costruttrice o personale da questa autorizzato.

Al termine di ogni intervento, per ogni apparecchiatura sottoposta a manutenzione preventiva programmata, dovrà essere rilasciato apposito documento/rapporto di lavoro comprovante l'effettuazione di tutte le prestazioni previste per ciascuna di esse.

I documenti/rapporti di lavoro dovranno essere controfirmati dal referente incaricato dall'AdSP.

Si intendono comprese nel prezzo tutte le spese del personale, di viaggio, di vitto e alloggio, i materiali di consumo nel periodo di garanzia, nonché tutte le spese per lo smaltimento di materiali di ricambio e di risulta.

5.2 Manutenzione straordinaria in caso di guasto e/o manutenzione correttiva (straordinaria)

L'Appaltatore si obbliga, per ciascuna delle apparecchiature, a effettuare i necessari interventi di manutenzione in caso di guasto o avaria, garantendo altresì un servizio di reperibilità per tutta la durata del contratto.

In particolare l'Appaltatore dovrà garantire 7 giorni su 7 per 365 giorni all'anno:

- a) l'assistenza telefonica H24 per la risoluzione di problematiche di natura tecnica nell'utilizzo delle apparecchiature o il supporto nella rapida risoluzione di semplici guasti. A tale riguardo l'Appaltatore si



impegna a comunicare, prima della stipula del contratto, i recapiti telefonici presso i quali ottenere tale assistenza;

- b) la disponibilità di personale certificato che raggiunga il porto presso il quale è installata l'apparecchiatura per la quale si richiede l'intervento entro 12 h lavorative (o entro il tempo offerto in sede di gara) dal ricevimento della richiesta da parte dell'AdSP per riparare o sostituire tutti i pezzi difettosi, compresa l'eventuale fornitura di parti o elementi la cui natura o il cui principio tecnico siano caratterizzati da usura. Nei casi in cui ricorrano particolari condizioni d'urgenza, l'AdSP potrà richiedere che i tempi di intervento siano dimezzati (anche rispetto al tempo offerto in sede di gara).

Al termine di ogni intervento, per ogni apparecchiatura sottoposta a manutenzione preventiva programmata, dovrà essere rilasciato apposito documento/rapporto di lavoro comprovante l'effettuazione di tutte le prestazioni previste per ciascuna di esse.

I documenti/rapporti di lavoro dovranno essere controfirmati dal referente incaricato dall'AdSP.

Gli interventi in caso di avaria, relativi a qualunque apparecchiatura, avverranno a fronte di un primo confronto telefonico e della successiva richiesta scritta da parte del responsabile preposto dell'AdSP. Tale richiesta dovrà essere sempre riscontrata dall'Appaltatore per via telefonica e successivamente per iscritto a mezzo PEC, indicando i tempi di intervento.

L'attività di manutenzione richiesta è comprensiva di intervento su luogo, riparazione e fornitura di pezzi di ricambio tenuti in deposito che verranno reintegrati a cura e spese dell'AdSP con le modalità di cui al paragrafo 2.3 del presente capitolato.

Le attività sopra descritte dovranno essere eseguite da personale specializzato della casa costruttrice o personale da questa autorizzato.

Lo smaltimento delle parti di ricambio e di tutti i materiali di risulta conseguenti all'effettuazione degli interventi manutentivi di cui al presente punto dovrà avvenire a cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Qualora dovessero verificarsi inevitabili periodi di fermo dell'apparecchiatura l'Appaltatore dovrà garantire, tramite procedure operative di contingenza e/o apparecchiature di back-up, l'operatività dei controlli.

Qualora la rimozione dei vizi denunciati non fosse possibile e gli stessi siano tali da rendere gli apparati inidonei al loro uso, l'AdSP avrà alternativamente facoltà di:

- richiedere la sostituzione dell'apparato recante vizi con altro apparato perfettamente funzionante entro e non oltre 96 ore dal momento in cui è stata appurata, in contraddittorio con l'AdSP, l'impossibilità alla risoluzione del guasto;
- risolvere parzialmente il contratto in relazione allo specifico apparato recante vizi, con restituzione integrale del prezzo versato.

5.3 Manutenzione evolutiva

L'Appaltatore si obbliga a effettuare, a parità di tecnologia utilizzata, gli aggiornamenti e le integrazioni di tutte le apparecchiature a seguito di nuove disposizioni normative obbligatorie.

5.4 Presidio manutentivo

L'Appaltatore si obbliga a garantire, a richiesta dell'AdSP, il presidio manutentivo presso ciascun porto in cui sono state installate le apparecchiature oggetto del presente appalto con personale specializzato della casa costruttrice o da questa autorizzato all'effettuazione di attività manutentive sulle apparecchiature per complessive 88 h all'anno, per ciascun anno contrattuale di manutenzione. Le attività di presidio saranno richieste all'occorrenza dall'AdSP con congruo preavviso in caso di particolari esigenze quali ad esempio ispezioni nazionali, picchi di traffico, etc.



ART. 6 - LOCALI A DISPOSIZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sarà cura dell'AdSP fornire gratuitamente all'Appaltatore un locale e/o uno spazio idoneo in ciascun porto per allestire un magazzino di scorta minima di pezzi di ricambio per le apparecchiature di cui all'offerta in oggetto, al fine di mantenerle efficienti nel tempo.

L'AdSP sarà comunque sollevata da qualsiasi responsabilità circa la custodia di quanto contenuto nel locale messo a disposizione.

All'atto della consegna dei locali e/o degli spazi sarà redatto apposito verbale in contraddittorio fra le parti.

Alla scadenza del contratto, o nel caso di sua anticipata risoluzione, l'Appaltatore sarà tenuto a riconsegnare i locali assegnatigli nelle condizioni di presa in consegna.

Qualora detti locali risultassero danneggiati e/o non perfettamente mantenuti rispetto al verbale di consegna, l'AdSP eseguirà quanto necessario al loro ripristino secondo le condizioni poste a verbale, addebitando all'appaltatore le relative spese, con addebito sui crediti dell'appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, o sulla cauzione, nel caso non vi fossero crediti o se gli stessi dovessero risultare insufficienti.



CAPITOLO II

AMMONTARE DELL'APPALTO, VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI, ONERI A CARICO DELLE PARTI –PAGAMENTI

ART. 7 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo totale presunto dell'affidamento per la fornitura e installazione delle apparecchiature e dei sistemi oggetto dell'appalto, per il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva e del presidio come descritti nel presente capitolato è pari a € 3.529.260,00 (euro tremilionicinquecentoventinovemiladuecentosessanta/00) di cui € 3.024.140,00 (euro tremilioniventiquattromilacentotrenta/00) per forniture ed € 505.120,00 (euro cinquecentocinquemilacentoventi/00) per servizi di manutenzione. Gli importi sono da intendersi IVA esclusa.

Di seguito il dettaglio dell'importo posto a base di gara:

7.1 Forniture

- fornitura franco cantiere e installazione di **n. 14 "APPARECCHIATURE RADIOGENE PER SCANSIONE BAGAGLI PASSEGGIERI"**, descritte al paragrafo 2.1 del presente capitolato: €/cad 120.000,00 per complessivi € 1.680.000,00;
- fornitura franco cantiere di **n. 5 protezioni per consentire l'uso in aree esterne delle apparecchiature di cui al punto precedente**: €/cad 2.500,00 per complessivi € 12.500,00;
- fornitura franco cantiere e installazione di **n. 2 "IMPIANTI RADIOGENI AUTOMONTATI"**, descritti al paragrafo 2.2 del presente capitolato: €/cad 200.000,00 per complessivi € 400.000,00;
- fornitura franco cantiere e installazione di **n. 13 "METAL DETECTOR A PORTALE (WTMD)"**, descritti al paragrafo 2.4 del presente capitolato: €/cad 6.800,00 per complessivi € 88.400,00;
- fornitura franco cantiere e installazione di **n. 2 "METAL DETECTOR A PORTALE (WTMD) CON GRADO DI PROTEZIONE IDONEO PER USO ESTERNO"**, descritti al paragrafo 2.4 del presente capitolato: €/cad 7.525,00 per complessivi € 15.050,00;
- fornitura franco cantiere e installazione di **n. 26 "METAL DETECTOR MANUALE PORTATILE"**, descritte al paragrafo 2.5 del presente capitolato: €/cad 400,00,00 per complessivi € 10.400,00;
- fornitura franco cantiere e installazione di **n. 11 "TELECAMERE SONDA PORTATILI PER ISPEZIONI VEICOLARI"** descritte al paragrafo 2.6 del presente capitolato: €/cad 1.450,00 per complessivi € 15.950,00;
- fornitura franco cantiere e installazione di **n. 63 "APPARATI RICETRASMITTENTI PORTATILI"** descritti al paragrafo 2.7 del presente capitolato: €/cad 1.180,00 per complessivi € 74.340,00;
- fornitura franco cantiere e installazione di **n. 4 "SISTEMI DI ISPEZIONE SOTTOSCOCCA VEICOLARE"** descritti al paragrafo 2.8 del presente capitolato: €/cad 60.000,00 per complessivi € 240.000,00;
- fornitura franco cantiere e installazione di **n. 11 "RILEVATORI DI ESPLOSIVI PORTATILI"** descritti al paragrafo 2.9 del presente capitolato: €/cad 24.500,00 per complessivi € 269.500,00;
- fornitura franco cantiere e installazione di **n. 22 "KIT CONSUMABILI AD USO DEI RILEVATORI DI ESPLOSIVI PORTATILI"** descritti al paragrafo 2.9 del presente capitolato: €/cad 4.000,00 per complessivi € 88.000,00;
- fornitura franco cantiere di **n. 2 "KIT RICAMBI APPARECCHIATURE RADIOGENE"** descritti al paragrafo 2.3 del presente capitolato: €/cad 65.000,00 per complessivi € 130.000,00.

Gli importi delle forniture sono da intendersi comprensivi delle forniture delle apparecchiature, compreso il trasporto ai singoli porti di destinazione, l'installazione, la messa in esercizio e la formazione e in generale di tutte le obbligazioni inerenti la fornitura previste dal presente capitolato.

7.2 Servizi di manutenzione

Per i servizi di manutenzione preventiva e programmata e manutenzione straordinaria in caso di guasto e/o manutenzione correttiva, nonché per il servizio e di presidio affidati all'appaltatore per un periodo di 4 anni, gli importi, da intendersi IVA esclusa, sono così dettagliati:



- manutenzione ordinaria e straordinaria per anni 4 di **n. 14 “APPARECCHIATURE RADIOGENE PER SCANSIONE BAGAGLI PASSEGGERI”**, descritte al paragrafo 2.1 del presente capitolato: €/cad 3.250,00 per complessivi € 182.000,00;
- manutenzione ordinaria e straordinaria per anni 4 di **n. 2 “IMPIANTI RADIOGENI AUTOMONTATI”**, descritti al paragrafo 2.2 del presente capitolato: €/cad 4.000,00 per complessivi € 32.000,00;
- manutenzione ordinaria e straordinaria per anni 4 di **n. 15 “METAL DETECTOR A PORTALE (WTMD)”**, descritti al paragrafo 2.4 del presente capitolato: €/cad 1.700,00 per complessivi € 102.000,00;
- manutenzione ordinaria e straordinaria per anni 4 di **n. 26 “METAL DETECTOR MANUALE PORTATILE”**, descritti al paragrafo 2.5 del presente capitolato: €/cad 80,00 per complessivi € 8.320,00;
- manutenzione ordinaria e straordinaria per anni 4 di **n.11 “TELECAMERE SONDA PORTATILI PER ISPEZIONI VEICOLARI”** descritte al paragrafo 2.6 del presente capitolato: €/cad 190,00 per complessivi € 8.360,00;
- manutenzione ordinaria e straordinaria per anni 4 di **n. 63 “APPARATI RICETRASMITTENTI PORTATILI”** descritti al paragrafo 2.7 del presente capitolato: €/cad 55,00 per complessivi € 13.860,00;
- manutenzione ordinaria e straordinaria per anni 4 di **n. 4 “SISTEMI DI ISPEZIONE SOTTOSCOCCA VEICOLARE”** descritti al paragrafo 2.8 del presente capitolato: €/cad 1.726,25,00 per complessivi € 27.620,00;
- manutenzione ordinaria e straordinaria per anni 4 di **n. 11 “RILEVATORI DI ESPLOSIVI PORTATILI”** descritti al paragrafo 2.9 del presente capitolato: €/cad 2.300,00 per complessivi € 101.200,00;
- **presidio manutentivo** (88 h/uomo all’anno) per anni 4: 30 €/h per un massimo di €/anno 2.640,00 per complessivi € 10.560,00;
- **verifica annuale sorveglianza fisica apparecchiature radioGENE (compresi impianti automontati)** per anni 4: 300 €/cad per complessivi € 19.200,00.

Gli importi del servizio di manutenzione sono da intendersi comprensivi di tutte le attività di cui al precedente art. 5 (a eccezione delle attività di manutenzione evolutiva già remunerate con le forniture), inclusi i costi dei materiali di consumo e la fornitura delle parti di ricambio.

L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del costo dei materiali, della manodopera o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia la causa.

I costi della sicurezza da interferenze risultano pari a zero.

ART. 8 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’AdSP si riserva la facoltà di incrementare o ridurre il servizio di manutenzione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto senza che l’Appaltatore possa nulla pretendere al riguardo se non il maggior onere derivante dall’incremento delle prestazioni.

Il prezzo della prestazione offerto in sede di gara si intende comprensivo di tutte quelle attività, servizi e forniture che, anche se non espressamente indicate, sono necessarie alla completa e buona esecuzione della prestazione.

ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL’ADSP

L’ADSP dovrà:

- nominare il direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Ove il direttore dell’esecuzione del contratto non sia esplicitamente nominato, questi corrisponderà di norma al Responsabile Unico del Procedimento. Salvo diverse disposizioni l’AdSP effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e le comunicazioni inerenti alle attività del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del



contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'AdSP, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'AdSP, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando attestazione di regolare esecuzione, prima del pagamento di ogni fattura;

- mettere a disposizione dell'Appaltatore un locale e/o uno spazio idoneo in ciascun porto per allestire un magazzino di scorta minima di pezzi di ricambio per le apparecchiature di cui all'offerta in oggetto, al fine di mantenere lo stato delle apparecchiature efficiente nel tempo;
- predisporre l'istanza necessaria all'autorizzazione MISE per l'esercizio degli apparati ricetrasmittenti portatili, con oneri di licenza a proprio carico;
- immatricolare, mantenere e revisionare i furgoni attrezzati con le apparecchiature radiogene;
- provvedere, a proprie spese, al rifornimento di carburante dei suddetti furgoni;
- provvedere al reintegro del magazzino in caso di utilizzo dei pezzi di ricambio delle apparecchiature radiogene. I pezzi di ricambio saranno acquistati dall'Appaltatore al prezzo pari a quello di listino della casa produttrice al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione.

ART. 10 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per le forniture e la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore. È fatto obbligo all'Appaltatore considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, ma comunque necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e dei servizi.

Fermo quanto specificato sono comunque a completo carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento della fornitura e del servizio, in particolare oneri di carattere amministrativo, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- la perfetta installazione delle forniture ed esecuzione dei servizi, secondo le regole dell'arte, nella piena osservanza dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, a ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte del presente capitolato;
- le spese di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio personale;
- la raccolta, il trasporto e il conferimento a discarica degli imballaggi delle forniture e di tutti i rifiuti prodotti nell'esecuzione del contratto;
- i dispositivi di protezione individuale;
- ogni altra prestazione/onere eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato o necessaria per l'espletamento delle forniture e/o dei servizi;
- avvalersi di personale dipendente qualificato e regolarmente iscritto nei propri libri paga, dotato di matricola ed assicurato contro gli infortuni e presso gli enti di previdenza e assistenza;
- essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro che osserverà e farà osservare al proprio personale durante le forniture (compresa installazione) e dei servizi, adottando tutte le cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio o eventi comunque dannosi;
- informare i propri dipendenti di tutti i rischi inerenti l'uso di attrezzature specifiche per ogni tipo di lavoro, obbligandosi inoltre a una continua vigilanza sui luoghi oggetto delle forniture e dei servizi, volta a identificare eventuali ulteriori rischi specifici e adottare le cautele e le misure del caso;
- adottare, nell'installazione delle forniture e nell'esecuzione dei servizi, autonomamente e a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte dell'AdSP, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire la piena incolumità sia delle



persone addette ai lavori che dei dipendenti dell'AdSP che di terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati.

ART. 11 - NORME RELATIVE AL PERSONALE

Nei confronti del personale impiegato l'Appaltatore è tenuto a osservare tutte le leggi, regolamenti, disposizioni dei contratti normativi salariali, inclusi i versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi che disciplinano i rapporti di lavoro della categoria nonché tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza prevenzione degli infortuni e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

In particolare l'Appaltatore deve applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro del settore, applicabili dalla data di decorrenza del contratto alla categoria e nella località in cui si svolgeranno le forniture e i servizi, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni e in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.

L'AdSP, in caso di violazione di quanto sopra descritto, applica l'art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e smi. Ogni responsabilità in merito a quanto suindicato e alle norme sulla sicurezza dei lavoratori fa capo esclusivamente all'Appaltatore; tuttavia nei confronti dell'AdSP egli è tenuto, a richiesta, a rendere completa dichiarazione e/o dimostrazione documentale del rispetto di dette prescrizioni e l'AdSP si riserva la facoltà di effettuare opportuni accertamenti.

L'Appaltatore deve impiegare personale di sicura professionalità e affidabilità che dovrà osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e particolari in vigore presso l'AdSP.

Il personale addetto, del cui operato risponde a ogni effetto l'Appaltatore, dev'essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, mantenere un contegno irreprensibile e decoroso, adeguato all'ambiente in cui è chiamato a operare; l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire e far indossare al personale addetto all'appalto gli indumenti, le calzature e gli accessori protettivi previsti da norme di legge o accordo sindacale ai fini della tutela antinfortunistica e dell'igiene e sicurezza sul lavoro e a dotarlo di apposita targhetta/tesserino di riconoscimento.

ART. 12 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore deve porre in essere tutti i comportamenti e adempimenti prescritti dalla normativa vigente a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e igiene del lavoro, con speciale riferimento, per quanto di propria competenza, all'applicazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e smi e in particolare l'attività di formazione, i presidi individuali, i controlli e la prevenzione sanitaria.

Al fine di ottemperare ai reciproci obblighi di garanzia per la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa ed in particolare l'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e smi, l'Appaltatore e l'AdSP si trasmetteranno reciprocamente le informazioni/documentazione previste dal sopracitato decreto legislativo.

L'AdSP ritiene che non vi siano rischi da interferenza e pertanto non è stato predisposto il DUVRI e di conseguenza non sono stati valutati i costi della sicurezza.

ART. 13 - GARANZIE SULLE FORNITURE

L'Appaltatore garantisce all'AdSP la piena proprietà delle apparecchiature e attrezzature fornite e la libertà di esse da ogni vincolo, garanzia reale e diritti di terzi.

L'Appaltatore inoltre garantisce la perfetta idoneità all'uso degli apparati forniti e che gli stessi sono immuni da vizi. Tale garanzia opera per tutte le apparecchiature a decorrere dalla sottoscrizione del relativo verbale di consegna e avvenuta installazione di cui al precedente, con durata sino a 12 mesi.

L'AdSP si impegna a denunciare eventuali vizi nel corso del periodo di garanzia entro il termine di 60 giorni dalla loro insorgenza, per iscritto, a mezzo PEC. L'insorgenza di vizi nel corso del periodo di garanzia, denunciati



dall'AdSP secondo le modalità di cui s, comporta l'obbligo per l'Appaltatore di procedere a effettuare un intervento manutentivo con le modalità di cui al presente capitolato, nel rispetto dei termini ivi indicati. Tutti i costi e gli oneri relativi a tale intervento, ivi inclusi i pezzi di ricambio e il loro trasporto, saranno interamente a carico dell'Appaltatore.

Qualora la rimozione dei vizi denunciati non fosse possibile e gli stessi siano tali da rendere gli apparati inadidonei al loro uso, l'AdSP avrà alternativamente facoltà di richiedere la sostituzione dell'apparato recante vizi con altro apparato immune da vizi entro e non oltre 96 ore dal momento in cui è stata appurata, in contraddittorio con l'AdSP, l'impossibilità alla rimozione dei sopra citati vizi, ovvero la parziale risoluzione del contratto in relazione allo specifico apparato recante vizi, con restituzione integrale del prezzo versato.

ART. 14 – PENALI

Ogni inadempimento sarà contestato all'Appaltatore con comunicazione scritta. Sarà concesso un termine di 3 (tre) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse non vengano ritenute valide, il Direttore d'esecuzione del contratto comunicherà al RUP la richiesta di applicazione delle penali.

La penale sarà decurtata dall'importo del pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'inadempienza. Qualora le penali superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le penali di cui ai punti da 14.1 a 14.6 potranno essere applicate anche nel corso del periodo di garanzia di cui al precedente art. 13 del presente capitolato.

In caso di applicazione, nel corso del periodo di garanzia e del periodo di validità dei servizi di manutenzione e presidio, di almeno 4 (quattro) penali ai sensi dei successivi punti da 14.1 a 14.6, l'AdSP avrà facoltà di risolvere il contratto per la parte relativa ai servizi di manutenzione e presidio ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

14.1 Mancato rispetto termini di consegna delle forniture

Per il mancato rispetto dei termini di consegna di cui al precedente art. 3, l'AdSP applicherà le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore:

APPARECCHIATURE RADIOGENE	3.000 € (euro tremila/00) per un ritardo nella consegna di ciascuna apparecchiatura radiogena compreso fra 2 e 5 giorni dalla data prevista di consegna; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 2 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 3.000 € (euro tremila/00) per ciascuna apparecchiatura radiogena.
IMP. RADIOGENI AUTOMONTATI	3.000 € (euro tremila/00) per un ritardo nella consegna di ciascun impianto radiogeno automontato compreso fra 5 e 10 giorni dalla data prevista di consegna; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 5 e 10 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 3.000 € (euro tremila/00) per ciascun impianto.
KIT RICAMBI APPARECCHIATURE RADIOGENE	2.000 € (euro duemila/00) per un ritardo nella consegna di ciascuna apparecchiatura radiogena compreso fra 2 e 5 giorni dalla data prevista di consegna; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 2 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 2.000 € (euro duemila/00) per ciascuna apparecchiatura radiogena.
METAL DETECTOR A PORTALE	400 € (euro quattrocento/00) per un ritardo nella consegna di ciascun metal detector a portale compreso fra 2 e 5 giorni dalla data prevista di consegna; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 2 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 400 € (euro quattrocento/00) per ciascun metal detector a portale.



METAL DETECTOR MANUALE	50,00 € (euro cinquanta/00) per un ritardo nella consegna di ciascun metal detector portatile compreso fra 2 e 5 giorni dalla data prevista di consegna; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 2 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 50,00 € (cinquantaeuro/00) per ciascun metal detector portatile.
RILEVATORE DI ESPLOSIVI	400 € (euro quattrocento/00) per un ritardo nella consegna di ciascun rilevatore di esplosivi compreso fra 2 e 5 giorni dalla data prevista di consegna; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 2 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 400 € (euro quattrocento/00) per ciascun rilevatore di esplosivi.
TELECAMECA SONDA PER ISPEZIONI SOTTOSCOCCA	100 € (euro quattrocento/00) per un ritardo nella consegna di ciascuna telecamera sonda per ispezioni sottoscocca compreso fra 2 e 5 giorni dalla data prevista di consegna; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 2 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 100 € (euro quattrocento/00) per ciascuna telecamera sonda per ispezioni sottoscocca.
APPARATI RICETRASMITTENTI VHF PER COMUNICAZIONI RADIO	100 € (euro cento/00) per un ritardo nella consegna di ciascun apparato ricetrasmittente VHF compreso fra 2 e 5 giorni dalla data prevista di consegna; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 2 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 100 € (euro cento/00) per ciascun apparato ricetrasmittente VHF.
SISTEMA SOTTOSCOCCA	2.000 € (euro duemila/00) per un ritardo nella consegna di ciascuna apparecchiatura radiogena compreso fra 2 e 5 giorni dalla data prevista di consegna; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 2 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 2.000 € (euro duemila/00) per ciascuna apparecchiatura radiogena.
KIT CONSUMABILI AD USO RILEVATORI ESPLOSIVI	100 € (euro cento/00) per un ritardo nella consegna di ciascun kit di consumabili compreso fra 2 e 5 giorni dalla data prevista di consegna; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 2 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 100 € (euro cento/00) per ciascun Kit di consumabili.

Si precisa che i termini di consegna si considereranno rispettati solo a seguito dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste a carico dell'appaltatore ai sensi del precedente art. 3.

14.2 Mancato adempimento attività di formazione

Per il mancato adempimento delle obbligazioni di cui al precedente art. 4 l'AdSP, ferma restando la sospensione dei pagamenti della rata di saldo relativa a ciascuna apparecchiatura interessata, si riserva di applicare una penale di 500,00 € (euro cinquecento/00) nel caso di ritardo da 1 a 2 giorni oltre la scadenza stabilita nel presente capitolato; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 1 e 2 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 500,00 € (euro cinquecento/00).

Per la mancata effettuazione entro il termine di 8 gg oltre la scadenza stabilita, l'AdSP si riserva di applicare una penale pari al costo sostenuto per l'assistenza effettuata da altro soggetto da essa individuato, fatto salvo il maggior risarcimento del danno ulteriore.



14.3 Mancato adempimento attività di manutenzione programmata e preventiva

Per la mancata effettuazione entro i termini previsti delle attività di manutenzione programmata e preventiva, di cui al precedente art. 5 l'AdSP si riserva di applicare, per ciascun apparato per il quale è riscontrato un ritardo negli interventi, le seguenti penali, fatto salvo il maggior risarcimento del danno ulteriore:

APPARECCHIATURE RADIOGENE	1.000,00 € (euro mille/00) per un ritardo compreso fra 1 e 3 giorni; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 1 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 1.000 € (euro mille/00).
IMP. RADIOGENI AUTOMONTATI	1.000,00 € (euro mille/00) per un ritardo compreso fra 1 e 3 giorni; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 1 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 1.000 € (euro mille/00).
KIT RICAMBI APPARECCHIATURE RADIOGENE:	per ciascun pezzo di ricambio utilizzato e non reintegrato sarà applicata una penale pari al suo costo.
METAL DETECTOR A PORTALE	300,00 € (euro trecento/00) per un ritardo compreso fra 1 e 3 giorni; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 1 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 300,00 € (euro trecento/00).
METAL DETECTOR MANUALE	50,00 € (euro cinquanta/00) per un ritardo compreso fra 1 e 3 giorni; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 1 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 50,00 € (euro cinquanta/00)
RILEVATORE DI ESPLOSIVI	300,00 € (euro trecento/00) per un ritardo compreso fra 1 e 3 giorni; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 1 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 300,00 € (euro trecento/00).
TELECAMECA SONDA PER ISPEZIONI SOTTOSCOCCA	50,00 € (euro cinquanta/00) per un ritardo compreso fra 1 e 3 giorni; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 1 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 50,00 € (euro cinquanta/00)
APPARATI RICETRASMITTENTI VHF PER COMUNICAZIONI RADIO	50,00 € (euro cinquanta/00) per un ritardo compreso fra 1 e 3 giorni; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 1 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 50,00 € (euro cinquanta/00)
SISTEMA SOTTOSCOCCA	500,00 € (euro cinquecento/00) per un ritardo compreso fra 1 e 3 giorni; per ogni successivo periodo di ritardo compreso fra 1 e 5 giorni sarà applicata un'ulteriore penale di 5000 € (euro cinquecento/00).

14.4 Mancato adempimento attività di manutenzione straordinaria in caso di guasto e/o correttiva

Per la mancata effettuazione entro i termini previsti delle attività di manutenzione straordinaria in caso di guasto e/o correttiva, di cui al precedente art. 5, l'AdSP si riserva di applicare, per ciascun apparato oggetto di ritardo nell'effettuazione dei servizi in questione, le seguenti penali, fatto salvo il maggior risarcimento del danno ulteriore:

APPARECCHIATURE RADIOGENE	500,00 € (euro cinquecento/00) ogni 4 (quattro) ore di ritardo; la penale sarà raddoppiata nel caso in cui ricorrano condizioni di particolare urgenza. Qualora la rimozione dei vizi denunciati non fosse possibile e gli stessi siano tali da rendere gli apparati inadatti al loro uso, l'AdSP avrà alternativamente <u>facoltà di richiedere la sostituzione dell'apparato recante vizi con altro apparato immune da vizi entro e non oltre 96 ore dal momento in cui è stata appurata, in contraddittorio con l'AdSP, l'impossibilità alla rimozione dei sopra citati vizi, ovvero la parziale risoluzione del contratto in relazione allo specifico apparato recante vizi, con restituzione integrale del prezzo versato.</u>
----------------------------------	--



IMP. RADIOGENI AUTOMONTATI	500,00 € (euro cinquecento/00) ogni 4 (quattro) ore di ritardo; la penale sarà raddoppiata nel caso in cui ricorrano condizioni di particolare urgenza. Qualora la rimozione dei vizi denunciati non fosse possibile e gli stessi siano tali da rendere gli apparati inadatti al loro uso, l'AdSP avrà alternativamente <u>facoltà di richiedere la sostituzione dell'apparato recante vizi con altro apparato immune da vizi entro e non oltre 96 ore dal momento in cui è stata appurata, in contraddittorio con l'AdSP, l'impossibilità alla rimozione dei sopra citati vizi, ovvero la parziale risoluzione del contratto in relazione allo specifico apparato recante vizi, con restituzione integrale del prezzo versato.</u>
METAL DETECTOR A PORTALE	300,00 € (euro trecento/00) ogni 4 (quattro) ore di ritardo; la penale sarà raddoppiata nel caso in cui ricorrano condizioni di particolare urgenza.
METAL DETECTOR MANUALE	50,00 € (euro cinquanta/00) ogni 4 (quattro) ore di ritardo; la penale sarà raddoppiata nel caso in cui ricorrano condizioni di particolare urgenza.
RILEVATORE DI ESPLOSIVI	100,00 € (euro cento/00) ogni 4 (quattro) ore di ritardo; la penale sarà raddoppiata nel caso in cui ricorrano condizioni di particolare urgenza.
TELECAMECA SONDA PER ISPEZIONI SOTTOSCOCCA	50,00 € (euro cinquanta/00) ogni 4 (quattro) ore di ritardo; la penale sarà raddoppiata nel caso in cui ricorrano condizioni di particolare urgenza.
APPARATI RICETRASMITTENTI VHF PER COMUNICAZIONI RADIO	50,00 € (euro cinquanta/00) ogni 4 (quattro) ore di ritardo; la penale sarà raddoppiata nel caso in cui ricorrano condizioni di particolare urgenza.
SISTEMA SOTTOSCOCCA	300,00 € (euro trecento/00) ogni 4 (quattro) ore di ritardo; la penale sarà raddoppiata nel caso in cui ricorrano condizioni di particolare urgenza.

14.5 Mancato adempimento attività di presidio manutentivo

Per la mancata effettuazione entro i termini previsti delle attività di presidio di cui al precedente art. 5 l'AdSP si riserva di applicare una penale pari al costo sostenuto per l'assistenza effettuata da altro soggetto da essa individuato, fatto salvo il maggior risarcimento del danno ulteriore.

14.6 Mancato impiego di personale specializzato per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

L'AdSP si riserva di applicare una penale pari al costo sostenuto per l'assistenza effettuato da altro soggetto individuato dall'Ente, fatto salvo il maggior risarcimento del danno ulteriore.

14.7 Mancata "Verifica annuale di Sorveglianza fisica per la radioprotezione delle apparecchiature radiogene"

Per la mancata effettuazione della verifica annuale l'AdSP si riserva di applicare una penale pari al costo sostenuto per l'affidamento a soggetto abilitato da essa individuato, fatto salvo il maggior risarcimento del danno ulteriore.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' fatta salva la facoltà dell'AdSP di procedere alla risoluzione del contratto in qualunque momento, a tutto rischio e danno dell'Appaltatore, con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, in caso di:

- accertata grave inadempienza lavorativa, negligenza abituale e ripetuta inottemperanza alle clausole contrattuali che abbiano comportato l'applicazione delle penali di importo pari o superiore al dieci per



- cento dell'importo contrattuale, nonché ripetuta inosservanza delle disposizioni impartite dal Direttore d'esecuzione del contratto o dal RUP che abbiano comportato l'applicazione di n. 4 penali;
- reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale;
 - mancata ottemperanza di norme imperative di legge o regolamentari;
 - in tutti i casi in cui le transazioni previste in contratto siano state eseguite senza avvalersi degli adeguati strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi e, in generale, in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di cui all'Art. 23 del presente capitolato e all'art. 3 della l. 136/2010 e smi;
 - l'accertamento in capo all'affidatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011 e smi;
 - responsabilità per infortuni e danni;
 - subappalto non autorizzato;
 - totale o parziale cessione del contratto;
 - qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode o venga dichiarato fallito;
 - inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
 - in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto viene risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'AdSP, in forma di lettera raccomandata a.r. o a mezzo *pec*, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione dell'esecuzione della fornitura e/o del servizio.

L'AdSP si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, nonché delle spese sopportate per la ripetizione dell'eventuale procedura d'appalto. L'AdSP ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore riconosce che ricadranno sullo stesso maggiori oneri che l'AdSP dovesse incontrare per garantire la fornitura e/o il servizio, pertanto l'AdSP avrà diritto di trattenere la cauzione ed ogni altro credito vantato dall'Appaltatore verso l'AdSP.

In ogni caso, qualora l'AdSP riscontrasse inadempienze o manchevolezze nell'esecuzione della prestazione tali da non concretare l'ipotesi di risoluzione del contratto, può comunque far eseguire d'ufficio la prestazione dovuta, imputandone le spese all'Appaltatore.

ART. 16 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile, anche nei confronti dell'AdSP, per tutto quanto concerne le attività che gli saranno affidate, nel rispetto delle modalità e degli obblighi indicati nel presente capitolato e, in generale, dalla normativa vigente.

L'Appaltatore dichiara che adopererà la massima diligenza nell'esecuzione delle prestazioni, garantendo di essere in grado di provvedere alle stesse, in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verrà resa.

L'AdSP non potrà in alcun modo essere considerata depositaria delle attrezzature e dei materiali di proprietà dell'Appaltatore che si trovino nei locali dello stesso o in propri locali messi all'uopo a disposizione, per cui solo all'Appaltatore spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'AdSP sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

L'Appaltatore è responsabile dei danni arrecati all'AdSP, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei propri collaboratori, dei propri ausiliari in genere e di chiunque si avvalga nel corso dell'esecuzione del contratto. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell'Appaltatore saranno sempre a suo carico.



Pertanto l'Appaltatore solleva espressamente l'AdSP da responsabilità per tutti i danni, diretti ed indiretti, che dovessero verificarsi nei confronti di chiunque, in dipendenza o in relazione alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore, prima dell'avvio delle prestazioni previste in contratto, contrae adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione delle stesse e ne consegna copia all'AdSP. Resta comunque ferma l'intera ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per eventuali danni eccedenti i massimali della polizza di cui sopra; l'Appaltatore assume a proprio carico l'intero onere economico di franchigie eventualmente previste nella predetta polizza.

L'Appaltatore si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'AdSP qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per l'AdSP titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c..

ART. 17 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e smi (così come modificato dall'art. 207 della legge n. 77 del 2020 e dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 183 del 2020), sul valore del contratto d'appalto sarà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30% da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e smi, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 19.3 del presente capitolato.

ART. 18 - PAGAMENTI

Il corrispettivo relativo alle forniture e ai servizi risultante dall'affidamento dell'appalto in argomento, e dunque dal contratto, si intende comprensivo di tutti gli oneri direttamente e indirettamente connessi alla prestazione relativa alle forniture e ai servizi così come descritti nel presente capitolato e non potrà variare in aumento per tutta la durata del contratto stesso, salvo ove previsto dal presente capitolato.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni a seguito dell'emissione da parte dell'Appaltatore di regolari fatture con le seguenti scadenze:

1. forniture: la liquidazione dei compensi potrà essere effettuata solo successivamente alla sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'art. 3 del presente capitolato, a condizione che siano state effettuate le attività di formazione di cui all'art. 4;
2. manutenzione: la liquidazione dei compensi avverrà in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla corertha instalzione delle forniture e formazione del prsonale addetto al loro uso;
3. presidio manutentivo: l'attività di presidio, avviata a seguito di richiesta da parte dell'AdSP, verrà liquidata a misura in funzione della forza lavoro impiegata e previa attestazione della regolare esecuzione da parte del Direttore d'esecuzione del contratto o del RUP congiuntamente al servizio manutentivo fatturato nel periodo immediatamente successivo alle attività di presidio svolte;
4. verifica annuale di sorveglianza fisica per la radioprotezione delle apparecchiature radiogene verrà liquidata congiuntamente al servizio manutentivo fatturato nel periodo immediatamente successivo allo svolgimento di tale attività.

In caso di mancata ottemperanza delle clausole contrattuali l'AdSP potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non potrà avere durata superiore a due mesi dal momento della relativa notifica che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

Dai pagamenti sono detratte le eventuali penalità applicate.

Tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e smi verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l'appaltatore si impegna a regolare per sé e per gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto, pena la risoluzione dei rispettivi



rapporti contrattuali, le reciproche transazioni esclusivamente secondo le modalità predisposte dalla L. 136/2010 e smi.

A tal proposito l'Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3 della L. 136/2010 e smi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, nel corso di validità del contratto, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutte le transazioni tra l'AdSP e l'Appaltatore, tra quest'ultimo ed eventuali altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto dovranno riportare il codice identificativo della gara (CIG).

Si rimanda, a completamento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo art. 24 "Tracciabilità dei pagamenti" per tutto quanto non espressamente specificato dal presente capitolato.

ART. 19 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO: OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento il sopralluogo non è obbligatorio. L'AdSP mette a disposizione dei partecipanti per via telematica tutta la documentazione tecnica e il materiale informativo utili alla predisposizione delle offerte. I concorrenti potranno, ove lo ritengano necessario al fine di acquisire elementi utili alla formulazione delle offerte, effettuare sopralluogo su base volontaria nel rispetto della vigente normativa di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID 19.

ART. 20 - GARANZIE

20.1 Garanzia provvisoria

L'operatore economico partecipante dovrà prestare, secondo le modalità prescritte dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e smi, una garanzia pari al 2% dell'importo d'appalto, a meno delle riduzioni nei casi previsti dal comma 7 del sopracitato articolo. La stessa cauzione dovrà prevedere espressamente o contenere in allegato:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di richiesta dell'AdSP;
- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione di impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, su richiesta dell'AdSP nel corso della procedura, di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. D. Lgs. 50/2016 e smi. Tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella polizza fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria;
- originale o copia conforme dei certificati che dimostrino il possesso dei requisiti per fruire dei benefici per la riduzione dell'importo della cauzione provvisoria (comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e smi).

Per chi volesse versare la cauzione in contanti si riportano gli estremi dell'Istituto di Credito presso cui operare: mezzo bonifico bancario sul conto IT 04 T 01015 04800 000070138363 intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

20.2 Assicurazione e garanzia definitiva

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose.

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà stipulare, un'adeguata polizza assicurativa:

- per danni comunque derivanti all'AdSP;
- per responsabilità civile verso terzi.

Il massimale per ciascuno dei suddetti rischi non deve essere inferiore a € 500.000,00.

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri da ciò derivanti.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere attiva la polizza di cui sopra per tutta la durata del contratto.



L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto dovrà inoltre presentare la cauzione definitiva, redatta secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31/2018 nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e smi.

20.3 Garanzia sull'anticipazione

L'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 17 del presente capitolato, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e smi, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'AdSP. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 22 – SUBAPPALTO

Per quanto riguarda il subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, comma 2 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 23 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Le controversie che dovessero sorgere tra l'AdSP e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione dell'appalto, qualora non si dovessero risolvere in via amichevole tra le parti, sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 – SPESE

Sono esclusivamente a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed all'eventuale registrazione del contratto, ad esempio l'imposta di bollo sul contratto e tutte le altre eventuali spese e gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dall'adempimento delle disposizioni del contratto e del presente capitolato e dall'applicazione di ognuna delle clausole previste dagli stessi.

ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai fini del pagamento delle prestazioni in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010 e smi, il Rappresentante legale dovrà trasmettere prima della stipula del contratto ed entro i termini che verranno stabiliti nella richiesta dell'AdSP:

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'AdSP ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.



L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'AdSP, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e smi.

L'Appaltatore accetta che l'AdSP provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati.

L'Appaltatore, con la sola partecipazione all'appalto in oggetto, riconosce automaticamente all'AdSP la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso gli Istituti di credito o la società Poste Italiane S.p.A., così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali, eseguito con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009 e del D. Lgs. n. 33/2013, i dati raccolti in riferimento alla presente procedura potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell'AdSP per ragioni di pubblicità e trasparenza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di istruire la procedura di designazione. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

In base all'articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

Il Titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), Avv. Natale Ditel, Segretario generale dell'AdSP, potrà essere contattato all'indirizzo pec: adsp@pec.adspmaredisardegna.it oppure al numero di telefono: 070/679531. Il DPO è contattabile per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti.



CAPITOLO III

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE – CRITERIO DI AFFIDAMENTO– OFFERTE ANOMALE

ART. 27 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La fornitura e il servizio di manutenzione verranno affidati mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi

ART. 28 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO

La fornitura e il servizio di manutenzione verranno affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D. Lgs. 50/2016 e smi, previa valutazione di eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3 e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MAX
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi saranno attribuiti ai concorrenti dalla Commissione giudicatrice, nominata dall'AdSP ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e smi, in conformità alle Linee guida n. 2 emanate dall'ANAC, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore con applicazione della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Tale metodo si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio

28.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il punteggio della proposta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella Tabella 1 di seguito riportata, indicante la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Punteggio massimo" sono indicati con la (D) i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice in relazione ad ogni sub criterio.

Sempre nella colonna "Punteggio massimo" sono indicati con la (T) i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti secondo quanto meglio specificato nella seguente descrizione di ciascun sub-criterio.

Le proposte quindi saranno composte da una parte tecnica nella quale devono essere esplicitati, da ciascun Operatore Economico partecipante alla procedura, gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti per le esigenze dell'AdSP, nonché di una parte economica derivante dal ribasso percentuale offerto per il servizio da svolgere.

La proposta sarà valutata con l'attribuzione del punteggio specificato nella tabella che segue:



Tabella 1

		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
PARTE TECNICA Max 70 punti	A	CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE OFFERTE	Tot. 40 (D)
	A1	Migliorie tecniche e funzionali delle apparecchiature e dei sistemi rispetto alle caratteristiche minime richieste di cui all'art. 2 del CSA.	25 (D)
	A2	Optional e/o accessori aggiuntivi offerti per ciascuna apparecchiatura di cui all'art. 2 del CSA.	6 (D)
	A3	Completezza kit pezzi di ricambio apparecchiature radiogene	4 (D)
	A4	Proposte migliorative e integrative inerenti le caratteristiche tecniche delle strumentazioni (hardware e software) installate nelle postazioni di controllo, oltre che dell'ergonomia e funzionalità delle postazioni stesse.	5 (D)
	B	ESTENSIONE DEL PERIODO DI MANUTENZIONE	6 (T)
	C	RIDUZIONE TEMPI DI CONSEGNA FORNITURE	6 (T)
	C1	Riduzione tempi di consegna di tutte le apparecchiature e sistemi ad eccezione degli impianti automontati	4 (T)
	C2	Riduzione tempi di consegna degli impianti automontati	2(T)
	D	RIDUZIONE TEMPI DI INSTALLAZIONE FORNITURE	5 (T)
E	RIDUZIONE TEMPI DI INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8 (T)	
F	RIDUZIONE TEMPI DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE INUTILIZZABILI	5 (T)	
TOTALE PARTE TECNICA			70
PARTE ECONOMICA Max 30 punti	G	PREZZO	30
TOTALE PARTE ECONOMICA			30
TOTALE COMPLESSIVO			100



28.1.1 PROPOSTA TECNICA: INDICAZIONE SUI CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE

1. CRITERIO A – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE OFFERTE PUNTEGGIO MAX 40 PT.

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente relativo a ciascun sub criterio del criterio A saranno valutati gli aspetti qualitativi. La valorizzazione dei sub criteri dipenderà dalla valutazione discrezionale espressa dai membri della commissione.

Per ciascun sub criterio, ogni membro della commissione potrà esprimere la valutazione secondo la seguente scala:

- Ottimo: 1
- Più che adeguato: 0,8
- Adeguato: 0,6
- Parzialmente adeguato: 0,4
- Inadeguato: 0

La media delle valutazioni ricevute, moltiplicata il punteggio massimo ottenibile per il relativo sub criterio, darà luogo al punteggio finale decretato dalla commissione per il sub criterio medesimo.

A titolo esemplificativo:

Commissario 1: valutazione 0,8

Commissario 2: valutazione 0,6

Commissario 3: valutazione 1,0

Valutazione media conseguente [ovvero V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno]: 0,8

Punteggio massimo attribuibile al sub criterio [ovvero W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)]: 10

Punteggio attribuito al sub criterio dopo la valutazione [ovvero punteggio dell'offerta i-esima $P_i = W_i * V_{ai}$]: $10 * 0,8 = 8$ punti

I sub criteri qualitativi, oggetto di valutazione, sono i seguenti:

1.1 Sub criterio A1: PUNTEGGIO MAX 25 PT.

Descrizione delle migliorie tecniche e funzionali delle apparecchiature e dei sistemi rispetto alle caratteristiche minime indicate per le apparecchiature di cui all'art. 2 del CSA attraverso una trattazione organica che evidenzia, per ciascuna apparecchiatura e sistema, quali siano gli aspetti di qualità superiore proposti; delle apparecchiature e sistemi offerti dovranno essere allegate le schede tecniche. La valutazione terrà conto della completezza e dell'efficacia delle migliorie proposte, in relazione all'utilizzo delle apparecchiature nei porti dell'AdSP.

Il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio A1 è di 25 punti.

1.2 Sub criterio A2: PUNTEGGIO MAX 6 PT.

Descrizione di eventuali optional e/o accessori aggiuntivi offerti per ciascuna apparecchiatura e sistema di cui all'art. 2 del CSA, di cui dovranno essere allegate le schede tecniche. La valutazione terrà conto della completezza e dell'efficacia degli optional e/o accessori proposti, in relazione al loro specifico uso nei diversi porti in cui le forniture saranno installate.

Il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio A2 è di 6 punti.

1.3 Sub criterio A3: PUNTEGGIO MAX 4 PT.

Elencazione e descrizione dei pezzi di ricambio per le apparecchiature radiogene che si propone di installare, da fornire in n. 2 kit, al fine di contenere i tempi d'intervento in caso di guasto, motivando la scelta dei pezzi.



La valutazione terrà conto della completezza dei singoli kit proposti e delle giustificazioni della scelta dei singoli pezzi in funzione della probabilità di guasto ipotizzata dal concorrente.
Il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio A3 è di 4 punti.

1.4 Sub criterio A4: PUNTEGGIO MAX 5 PT.

La valutazione terrà conto delle proposte migliorative e integrative inerenti le caratteristiche tecniche delle strumentazioni (hardware e software) installate nelle postazioni di controllo, oltre che dell'ergonomia e funzionalità delle postazioni stesse in riferimento alla loro collocazione nei singoli porti.
Il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio A3 è di 5 punti.

2. CRITERIO B - ESTENSIONE DEL PERIODO DI MANUTENZIONE: PUNTEGGIO MAX 6 PT.

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente relativo al criterio B sarà valutato il periodo di estensione del servizio di manutenzione, oltre i 48 mesi minimi previsti nel CSA, espresso in mesi indistintamente per tutte le apparecchiature e i sistemi oggetto della fornitura. Non sarà attribuito alcun punteggio se l'estensione non sarà riferita alla totalità delle apparecchiature e dei sistemi.

Il punteggio sarà assegnato mediante l'applicazione della seguente formula: $P_i = P_{max} \times (O_i/O_{max})$

dove:

P_i = è il punteggio da assegnare all'elemento da valutare

O_{max} = è il valore, espresso in mesi, più alto fra quelli pervenuti (n° di mesi di estensione del periodo di manutenzione)

O_i = è il valore, espresso in mesi, inserito dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio

P_{max} = è il punteggio massimo attribuibile all'elemento da valutare

Nel caso di punteggi con cifre decimali, gli stessi saranno approssimati alla seconda cifra.

3. CRITERIO C - RIDUZIONE TEMPI DI CONSEGNA FORNITURE E SISTEMI: PUNTEGGIO MAX 6 PT.

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente relativo al criterio C sarà valutata la riduzione dei tempi di consegna delle apparecchiature di cui all'art. 3 del presente capitolato rispetto alle tempistiche previste (90 gg per tutte le apparecchiature e sistemi ad eccezione degli impianti automontati; 270 gg per gli impianti automontati), espressa in giorni naturali e consecutivi. Non sarà attribuito alcun punteggio se la riduzione dei tempi non sarà riferita alla totalità delle apparecchiature e dei sistemi relativi al singolo sub criterio.

Il punteggio sarà assegnato mediante l'applicazione della seguente formula: $P_i = P_{max} \times (O_i/O_{max})$

dove:

P_i = è il punteggio da assegnare all'elemento da valutare

O_{max} = è il valore, espresso in giorni, più alto fra quelli pervenuti

O_i = è il valore, espresso in giorni, inserito dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio

P_{max} = è il punteggio massimo attribuibile all'elemento da valutare

Nel caso di punteggi con cifre decimali, gli stessi saranno approssimati alla seconda cifra.

3.1 Sub criterio C1 - RIDUZIONE TEMPI DI CONSEGNA FORNITURE E SISTEMI AD ECCEZIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMONTATI: PUNTEGGIO MAX 4 PT.

Il punteggio è attribuito in funzione del ribasso previsto nei tempi di consegna, stabiliti in capitolato in 90 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla richiesta di avvio della fornitura, di tutte le apparecchiature e dei sistemi ad eccezione degli impianti automontati.



Il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio C1 è di 4 punti.

3.2 Sub criterio C2 - RIDUZIONE TEMPI DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI AUTOMONTATI: PUNTEGGIO MAX 2 PT.

Il punteggio è attribuito in funzione del ribasso previsto nei tempi di consegna, stabiliti in capitolato in 270 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla richiesta di avvio della fornitura, dei soli impianti automontati.

Il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio C2 è di 2 punti.

4. CRITERIO D - RIDUZIONE TEMPI DI INSTALLAZIONE FORNITURE E PRIMO AVVIO: PUNTEGGIO MAX 5 PT.

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente relativo al criterio D sarà valutata la riduzione dei tempi di installazione delle forniture e dei sistemi ad eccezione degli impianti automontati e primo avvio per stabilita in 30 gg naturali e consecutivi a partire dal giorno di consegna, espressa in giorni naturali e consecutivi.

Il punteggio sarà assegnato mediante l'applicazione della seguente formula: $P_i = P_{max} \times (O_i/O_{max})$

dove:

P_i = è il punteggio da assegnare all'elemento da valutare

O_{max} = è il valore, espresso in giorni, più alto fra quelli pervenuti

O_i = è il valore, espresso in giorni, inserito dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio

P_{max} = è il punteggio massimo attribuibile all'elemento da valutare

Nel caso di punteggi con cifre decimali, gli stessi saranno approssimati alla seconda cifra.

5. CRITERIO E - RIDUZIONE TEMPI DI INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA: PUNTEGGIO MAX 5 PT.

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente relativo al criterio E sarà valutata la riduzione dei tempi di intervento di manutenzione in caso di guasto o avaria (art. 5.2 del presente capitolato) stabilita in 12 h lavorative a decorrere dal ricevimento della richiesta d'intervento. Il concorrente dovrà chiaramente ed esplicitamente indicare la riduzione dei tempi di intervento espressa in ore.

Il punteggio sarà assegnato mediante l'applicazione della seguente formula: $P_i = P_{max} \times (O_i/O_{max})$

dove:

P_i = è il punteggio da assegnare all'elemento da valutare

O_{max} = è il valore, espresso in ore, più alto fra quelli pervenuti

O_i = è il valore, espresso in ore, inserito dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio

P_{max} = è il punteggio massimo attribuibile all'elemento da valutare

Nel caso di punteggi con cifre decimali, gli stessi saranno approssimati alla seconda cifra.

6. CRITERIO F - RIDUZIONE TEMPI DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE INUTILIZZABILI: PUNTEGGIO MAX 5 PT.

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente relativo al criterio F sarà valutata la riduzione dei tempi di sostituzione di apparecchiature guaste per le quali sia stata appurata, in contraddittorio con l'AdSP, l'impossibilità alla rimozione dei vizi denunciati che le rendono pertanto inidonee al loro uso come previsto all'art.5.2 del presente capitolato (96 ore dal momento in cui è stato appurata tale impossibilità). Il concorrente dovrà chiaramente ed esplicitamente indicare la riduzione dei tempi di sostituzione espressa in ore.

Il punteggio sarà assegnato mediante l'applicazione della seguente formula: $P_i = P_{max} \times (O_i/O_{max})$

dove:

P_i = è il punteggio da assegnare all'elemento da valutare

O_{max} = è il valore, espresso in ore, più alto fra quelli pervenuti



O_i = è il valore, espresso in ore, inserito dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio

P_{max} = è il punteggio massimo attribuibile all'elemento da valutare

Nel caso di punteggi con cifre decimali, gli stessi saranno approssimati alla seconda cifra.

28.1.2 PROPOSTA TECNICA: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'offerta tecnica dovrà rispettare, **pena l'esclusione**, le caratteristiche minime stabilite contenute nel presente capitolato.

La documentazione minima per l'ammissibilità dell'offerta tecnica è costituita dai seguenti allegati che dovranno essere inseriti nell'apposita busta telematica debitamente compilati e sottoscritti:

- ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A1;
- ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A2;
- ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A3;
- ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A4;
- ALL. B Offerta tecnica – criterio B;
- ALL. C Offerta tecnica – sub criterio criterio C1;
- ALL. C Offerta tecnica – sub criterio criterio C2;
- ALL.D Offerta tecnica – criterio D;
- ALL.E Offerta tecnica – criterio E;
- ALL.F Offerta tecnica – criterio F.

La compilazione dei sopra elencati allegati dovrà essere tale da consentire un'agevole valutazione da parte della commissione ai fini dell'attribuzione dei punteggi. Di seguito sono indicati: dimensione delle pagine, n° massimo di pagine da compilare, tipologia e dimensione del carattere e l'interlinea da utilizzare nella compilazione di ciascun allegato relativo ai diversi criteri e sub-criteri:

Criterio e sub criterio	N° massime pagine
Criterio A – sub-criterio A1	10
Criterio A – sub-criterio A2	5
Criterio A – sub-criterio A3	2
Criterio A – sub-criterio A4	3
Criterio B - sub-criterio B	1
Criterio C – sub-criterio C1	1
Criterio C – sub-criterio C2	1
Criterio D	1
Criterio E	1
Criterio F	1

Ad eccezione dell'ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A1 nel quale possono essere allegate le schede tecniche al di fuori del conteggio delle pagine massime consentite (10 pagine), per tutti gli altri allegati il numero di pagine massimo indicato è comprensivo di eventuali elaborati grafici e/o fotografie. Sono escluse dalla numerazione le prime pagine di ciascun allegato contenenti i dati del concorrente.

Il formato del singolo allegato è il formato A4, il carattere da utilizzare è il Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5:



- ciascun allegato dovrà essere firmato digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da procuratore speciale dell'impresa;
- ciascun allegato, a pena di esclusione, non dovrà riportare alcun riferimento o menzione, anche indiretta, alle condizioni economiche;

Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione i contenuti dei singoli allegati oltre le pagine massime consentite.

28.2 CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA ECONOMICA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

28.2.1 OFFERTA ECONOMICA: CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Con riguardo all'offerta economica i coefficienti V_{ai} della formula $P_i = [W_i * V_{ai}]$ del metodo aggregativo compensatore per il calcolo del punteggio i -esimo sono determinati attraverso la seguente formula:

$$V_{ai} = (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente dell'offerta(a) rispetto al requisito economico (i), variabile tra 0 e 1

R_i = valore del ribasso dell'offerta i -esima

R_{max} = valore del ribasso dell'offerta migliore.

α = coefficiente pari a 0,50.

Quando il concorrente a non effettua alcun ribasso R_i assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; mentre per il concorrente che offre il maggior ribasso, V_{ai} assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

P_{max} sarà invece il punteggio massimo attribuibile alla componente economica della proposta. Pertanto, la formula $P_i = [P_{max} * V_{ai}]$ darà luogo al punteggio economico dell'offerta proposta dal concorrente.

28.2.2 OFFERTA ECONOMICA: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'offerta, da compilarsi secondo l'**ALL. G – MODELLO OFFERTA ECONOMICA**, deve essere inserita all'interno della Busta Offerta Economica sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, e caricata sulla piattaforma telematica dell'AdSP.

Nella compilazione dell'**ALL. G – MODELLO OFFERTA ECONOMICA** dovranno essere indicati gli importi offerti con n. 2 cifre dopo la virgola. In caso di discordanza tra gli importi in cifre e gli importi in lettere, prevarrà l'importo indicato in lettere. L'importo totale offerto che sarà vincolante per 180 gg per l'Operatore Economico.

Dovranno altresì essere dichiarati gli importi di manodopera e gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 29 - VERIFICA OFFERTE ANOMALE – AFFIDAMENTO

Attribuiti i punteggi a tutte le proposte tecnico-economiche presentate e stilata la graduatoria provvisoria, la Commissione, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi, valuterà la sussistenza dei presupposti per l'avvio del sub procedimento di verifica dell'anomalia e, in caso di esito positivo, informerà di ciò il Responsabile Unico del procedimento. Si procederà dunque, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi, alla relativa verifica di congruità.

L'AdSP, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e smi si riserva la facoltà, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni proposta tecnico-economica che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redigerà la graduatoria definitiva e proporrà l'affidamento al concorrente che ha presentato la migliore proposta tecnico-economica.

L'AdSP si riserva la facoltà di procedere all'affidamento stesso anche in presenza di una sola proposta tecnico-economica valida e può liberamente decidere di non procedere all'affidamento se nessuna proposta tecnico-economica risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e smi.



In caso di proposte tecnico-economiche che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo, l'affidamento avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione qualitativa della proposta. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

ART. 30 - STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'AdSP, previa verifica della proposta di affidamento, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'affidamento diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'AdSP procederà alla revoca dell'affidamento, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto sarà stipulato con modalità elettronica.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà presentare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa danni e responsabilità civile verso terzi nel rispetto dell'art. 19 del presente capitolato.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e smi.